

**ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E
L'AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA di ATTIVITÀ TRASFUSIONALI**

TRA

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante presso l'Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 229, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuliano Grazzini;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, di seguito denominata Azienda Ospedaliera, con sede legale in Torino, C.so Bramante n. 88, P.I. n° 10771180014, nella persona del Direttore S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Infantile Regina Margherita ed Ostetrico Ginecologico S. Anna Dott. Domenico GAIDANO, in virtù del potere conferitogli dal Commissario con Deliberazione n. 19 dell'11.02.2011, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa Azienda

PREMESSO:

- che il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- che il succitato Decreto prevede, fra l'altro, che il CNS operi in posizione di autonomia funzionale rispetto all'Istituto Superiore di Sanità;
- che tra il Ministro della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, in data 9 novembre 2007, è stata stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato Decreto 26 aprile 2007, una convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra il CNS e l'Istituto Superiore di Sanità;
- che detta convenzione, fra l'altro, prevede che il CNS, ai fini del conseguimento degli obiettivi attribuiti allo stesso dalle disposizioni normative vigenti, può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, Enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
- che fra i compiti di coordinamento e controllo tecnico scientifico del CNS sono comprese attività di monitoraggio e controllo della sicurezza trasfusionale e della qualità dei prodotti e delle prestazioni dei Servizi Trasfusionali, di emovigilanza, nonché la redazione ed emanazione di linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, oltre a studi e ricerche sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali;
- che le professionalità esistenti presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino rappresentano un importante riferimento per il reperimento di un professionista da impegnare ai fini del coordinamento del succitato progetto;
- che la collaborazione fra CNS e l'Azienda stabilita con il presente accordo, in relazione al conseguimento degli obiettivi posti dalla Legge n. 219/2005, nell'ottica di un complessivo rinnovamento della rete trasfusionale nazionale, rappresenta un elemento di reciproco vantaggio per il perseguimento degli obiettivi di sistema attribuiti al CNS e per la valorizzazione e l'ulteriore sviluppo delle attività trasfusionali presso la suddetta Azienda, anche in termini di condivisione di esperienze e di progettualità tecnico-scientifiche;

- che, ravvisata l'opportunità di proseguire la collaborazione sulla materia tra il CNS e l'Azienda Ospedaliera, si è ritenuto di addivenire al rinnovo dell'accordo finalizzato a disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

1.1 Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e l'Azienda Ospedaliera Città della Salute de della Scienza di Torino, in materia di attività trasfusionali, finalizzata al supporto delle attività di emovigilanza, sorveglianza delle malattie infettive trasmissibili con la trasfusione, nonché alle attività di ricerca e di collaborazione istituzionale con altri Enti, correlati alla missione del CNS;

Articolo 2 Risorse umane

2.1 Il CNS e l'Azienda Ospedaliera partecipano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 tramite l'impiego di proprie risorse umane. In particolare, per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera, di comune accordo, si individua nella Dott.ssa Giuseppina Facco, Dirigente Medico del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, il professionista da coinvolgere nella collaborazione in argomento.

2.2 La Dott.ssa Giuseppina Facco garantisce il coordinamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 1 mediante più accessi settimanali presso il CNS, con un impegno medio di n. 20 ore settimanali. Eventuali variazioni estemporanee nella periodicità degli accessi potranno essere concordate di volta in volta tra il CNS e il Direttore del SIMT dei Presidi OIRM e S. Anna dell'Azienda Ospedaliera. L'attività oggetto della collaborazione potrà essere prestata anche in sede diversa da quella del CNS, corrente in Roma, Via Giano della Bella, 27.

2.3 Alla Dott.ssa Giuseppina Facco sarà in ogni caso garantito da parte dell'Azienda Ospedaliera l'attuale trattamento giuridico ed economico in godimento, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5.

2.4 La copertura assicurativa per la responsabilità derivante da infortuni e malattie professionali eventualmente legati alle attività svolte dalla Dott.ssa Giuseppina Facco, ai sensi del presente accordo, è compresa nelle quote riconosciute dal CNS alla Azienda Ospedaliera, ai sensi del successivo art. 5, comma 5.1, essendo le medesime attività a tutti gli effetti svolte dall'interessata in qualità di strutturata presso l'Azienda Ospedaliera.

Articolo 3 Direzione e Coordinamento

3.1 Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nel rispetto dell'importo massimo previsto dal successivo art. 5.

3.2 Il CNS potrà procedere in ogni momento, in accordo con l'Azienda Ospedaliera, ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività e la conformità dell'impostazione e conduzione del lavoro agli obiettivi prefissati.

Art. 4 Durata

4.1 Il presente accordo ha validità dal 01.01.2013 al 31.12.2014, e può essere prorogato o rinnovato previo accordo scritto tra le parti, notificato entro trenta giorni dalla scadenza.

Articolo 5 **Aspetti economici**

5.1 Per l'attività prevista dal presente accordo il CNS riconoscerà all'Azienda Ospedaliera il rimborso della quota oraria stipendiale comprensiva degli oneri aziendali ed IRAP pari ad € 64,34 oltre IVA, se ed in quanto dovuta, oltre al rimborso delle spese di trasferta sostenute e documentate dalla Dr.ssa Giuseppina Facco nella misura massima di € 120.000,00/anno IVA compresa; nonché, considerato il grado di impegno e la elevata specificità dell'incarico, una quota annuale individuale di incentivazione, spettante all'interessata, pari a € 12.000,00 a cui si aggiungono € 3.972,00 per oneri aziendali ed IRAP per un totale di € 15.972,00, oltre ad IVA, se ed in quanto dovuta, limitatamente al periodo di validità del presente accordo.

5.2 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l'attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell'art. 2, il CNS si farà carico del rimborso alla Dott.ssa Giuseppina Facco delle spese di trasferta, se ed in quanto spettanti in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego, con modalità da concordare tra i contraenti.

5.3 Mensilmente il CNS comunicherà all'Azienda Ospedaliera, l'avvenuta prestazione dell'attività stabilita con il presente accordo. La liquidazione delle relative competenze, per le quote parti relative ai periodi come sopra indicato, avverrà tramite pagamento dietro presentazione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliera, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Articolo 6 **Svolgimento delle attività**

6.1 La Dott.ssa Giuseppina Facco è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS.

6.2 La Dott.ssa Giuseppina Facco è autorizzata all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS.

6.3 Degli atti e dei dati relativi alla collaborazione (inclusi documentazione scritta, studi, ecc) e di ogni altra realizzazione prodotta e sviluppata nell'ambito e in funzione della collaborazione stessa è titolare unico il CNS.

Art. 7 **Riservatezza e Privacy**

7.1 La Dott.ssa Giuseppina Facco, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, è tenuta al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuto a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

7.2 Il CNS, a norma del succitato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali del professionista in suo possesso.

Art. 8 **Risoluzione**

8.1 Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione o per gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dall'accordo, ferma restando la corresponsione di tutte le somme eventualmente maturate e non ancora pagate.

Art. 9
Controversie

9.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Art. 10
Oneri fiscali

10.1 Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Per accettazione:
D.ssa Giuseppina FACCO



Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, **31 DIC. 2012**

Il CENTRO NAZIONALE SANGUE
Il Direttore Generale
Dott. Giuliano Grazzini



Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Il Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri
Infantile Regina Margherita e Ostetrico Ginecologico S. Anna
Dott. Domenico GAIDANO

